

LINEE GUIDA per razionalizzare l'acquisizione di pareri e/o atti d'assenso in edilizia (allegato A)

Natura

Le presenti linee guida costituiscono un'ulteriore forma di razionalizzazione e snellimento delle procedure in materia edilizia e paesaggistica nell'ottica di un recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Si inseriscono inoltre nel processo di dematerializzazione delle pratiche edilizie/paesaggistiche avviato dal Comune in collaborazione con altri enti e soggetti interessati, a vario titolo, ai procedimenti edilizi e paesaggistici.

Finalità

Le linee guida hanno lo scopo di contribuire, a livello locale, ad agevolare l'attività edilizia incidendo soprattutto sulla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti autorizzativi edilizi e paesaggistici attraverso l'esperimento di attività di concertazione, improntata al coordinamento amministrativo. Hanno anche lo scopo di favorire la trasformazione della gestione documentale, sempre più affidata a sistemi informativi che, grazie alle tecnologie, consentono la completa automazione dell'organizzazione dei documenti, lo scambio dei dati per via telematica, la produzione di documenti informatici con pieno valore giuridico (soprattutto tramite i sistemi di firma digitale).

Campo d'applicazione: titoli abilitativi edilizi e autorizzazione paesaggistica

A seguito dell'introduzione nel panorama normativo di varie forme di liberalizzazione dell'attività edilizia, a complessità decrescente ma accomunate dall'esecuzione immediata dei lavori *¹, sopravvivono i seguenti titoli abilitativi: permesso di costruire (PdC) e l'alternativa denuncia d'inizio attività regionale (superdia) *².

Solo per quest'ultimi è possibile incidere sul lasso temporale decorrente dall'avvio del procedimento all'effettiva esecuzione delle opere edilizie, intervenendo sull'attività di acquisizione di pareri e/o atti di assenso, comunque denominati.

Le presenti linee guida, per le finalità anzidette, organizzano anche l'attività di acquisizione di pareri per interventi soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica *³. Tali pareri incidono significativamente sui tempi d'effettiva esecuzione delle opere edilizie, essendo il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica autonomo, distinto e necessario presupposto al procedimento per il rilascio del permesso di costruire nonché degli altri titoli legittimanti interventi edilizi.

Acquisizione di pareri nel permesso di costruire

Nella disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire il responsabile del procedimento acquisisce, con l'ausilio dello sportello unico per l'edilizia, entro il termine istruttorio *⁴ i prescritti pareri degli uffici comunali, della commissione edilizia, i pareri dei Vigili del fuoco *⁵ e dell'Asl, qualora siano necessari e non allegati, e tutti gli altri pareri previsti e non ancora acquisiti dal richiedente.

Pareri degli uffici comunali, dell'Aem e l'esame unificato

Circa l'acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali deve farsi riferimento ai pareri di varia natura collegati alla gestione del territorio. A titolo esemplificativo si tratta dei pareri

che riguardano la viabilità, il traffico, l'ecologia, il patrimonio comunale, le strade, le fognature, il verde, il commercio.

In tale categoria si intendono compresi anche i pareri dell'Aem in merito ai collegamenti con la rete idrica, fognaria, stradale, elettrica, del gas, del teleriscaldamento, ed in merito ai locali per il deposito della nettezza urbana. Si tratta infatti di pareri inerenti a servizi pubblici che, per ragioni di efficienza, tempestività e soddisfacimento dei nuovi bisogni dei cittadini, sono stati dati in gestione dal Comune all'Azienda municipalizzata ed ad altre aziende. A tale riguardo con protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune ed Aem Service sarà regolata l'acquisizione dei pareri dei soggetti erogatori di tutti i servizi pubblici a rete. Per ridurre i tempi di acquisizione è previsto l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in una apposita riunione operativa convocata sistematicamente con cadenza settimanale, anche con eventuale coinvolgimento del progettista, in modo da trasformare l'adempimento burocratico in una occasione di dialogo e collaborazione.

Lo sportello unico per l'edilizia, ricevuta la domanda di pdc, trasmetterà, in via telematica o informatica, agli uffici interessati per l'espressione dei pareri di competenza, gli elaborati progettuali. Nella richiesta di parere sarà evidenziata, garantendo almeno 7 giorni per la valutazione individuale del progetto, la data della riunione operativa in cui si effettuerà l'esame congiunto degli interessi coinvolti con espressione contestuale di parere.

Nella riunione operativa settimanale il parere dovrà essere espresso da un rappresentante dell'ufficio o dell'unità organizzativa che sia legittimato a manifestarlo, con possibilità anche di delega di competenza. La riunione si concluderà con un verbale, redatto dallo Sportello unico per l'edilizia, in cui si darà conto dei pareri espressi dai partecipanti.

In ogni caso il parere contrario dovrà essere motivato e costruttivo, dovrà cioè indicare le modifiche del progetto con le quali possa ricevere parere favorevole.

Versione digitale del progetto

Per estendere progressivamente il processo di dematerializzazione delle pratiche edilizie già avviato e favorire ulteriormente la celerità di acquisizione dei pareri, gli elaborati che costituiscono il progetto edilizio, sia grafici che testuali, devono essere presentati anche su supporto digitale (in formato PDF firmato digitalmente dal progettista).

E' resa disponibile ai vari soggetti coinvolti (uffici comunale e AEM) l'applicazione idoneo programma informatico, utilizzata presso lo Sportello Unico per l'istruttoria delle pratiche. Con tale applicazione viene superato il limite dell'invio cartaceo della pratica ai vari uffici consentendone la valutazione semplicemente con la consultazione a video dei documenti. Per consentire anche ad AEM l'utilizzo di questa modalità di visualizzazione, viene predisposto un sistema di accesso remoto via internet su canale protetto.

Nella fase iniziale saranno presentate dal richiedente il PdC 2 copie cartacee ed 1 CD contenente tutti gli atti progettuali. Una volta completato l'adeguamento del portale per la presentazione delle pratiche, previsto nei primi mesi del 2012, sarà ammessa la presentazione on line del PdC secondo le modalità già in essere per la DIA e SCIA edilizie on line.

Parere dell'Asl, la dichiarazione di conformità ed il silenzio assenso

Il parere dell'Asl è necessario se non sostituibile da dichiarazione *6 del progettista attestante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. In merito alla sostituibilità si precisa che non è possibile dichiarare la conformità quando la verifica in ordine alla conformità igienico-sanitaria del progetto, a prescindere dalla destinazione d'uso, comporti una valutazione tecnico-discrezionale da parte dell'autorità competente

(Asl). Caso tipico è la necessità di deroga ai requisiti in argomento in quanto implica valutazioni sul miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei locali e/o su vincoli strutturali/ambientali.

Il Regolamento locale d'igiene tipo (art 3.1.1) ha previsto che la sottoposizione all'esame dell'Asl e l'acquisizione di parere avvengano secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. In mancanza di una precisa tempistica entro cui sottoporre il progetto all'Asl ed acquisire il parere, sono concordate le procedure con Asl attraverso la stipula di specifico protocollo.

In base ad esse il Comune, ricevuta la domanda di pdc, trasmetterà entro 5 giorni, in via telematica o informatica, al Servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl, per l'espressione di parere circa i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari, il progetto, la relazione tecnico-illustrativa, le schede informative (E1, E2, E3 in ragione del tipo d'insediamento) e la ricevuta di versamento dei diritti sanitari. L'Asl rilascerà il parere entro 30 giorni dal ricevimento inviandolo allo Sportello unico per l'edilizia in via telematica o informatica. Il termine potrà essere interrotto dal Asl una sola volta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, per acquisire documenti che integrino o completino la documentazione presentata. Il predetto termine riprenderà a decorrere, per intero, dal ricevimento della integrazione. Il mancato rilascio del parere entro il termine è inteso come insussistenza di impedimenti igienico sanitari e di sicurezza di competenza dell'Asl. In tal caso il procedimento è da intendersi concluso favorevolmente. *6 bis

Anche in questo caso per le modalità di visualizzazione del progetto, una volta completato l'adeguamento del portale per la presentazione delle pratiche, previsto nei primi mesi del 2012, verrà consentito l'accesso, previa autenticazione, alle pratiche per l'acquisizione di parere.

Atti di assenso di amministrazioni diverse e la conferenza di servizi

Nella disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è previsto il ricorso alla conferenza di servizi, considerato un modulo procedimentale che opera con scopi di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

Si deve ricorrere ad essa in caso di mancata acquisizione, entro i termini previsti, di intese, concerti, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, diverse dall'Asl e dai Vigili del fuoco. * 7

E' possibile convocare la conferenza anche quando, entro il termine assegnato * 8, siano pervenuti dissensi di una o più delle amministrazioni interpellate per verificare * 8 bis se, attraverso un esame congiunto e contestuale delle posizioni di tutte le amministrazioni coinvolte, quelle dissenzienti possano valutare meglio e diversamente la questione su cui si sono espresse sfavorevolmente.

Si fa riferimento alla disciplina della legge 241/1990 e s.m.i. per il funzionamento, i termini, la legittimazione ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione rappresentata e l'acquisizione comunque dell'assenso in caso di mancata espressione definitiva di tale volontà, la mancata partecipazione delle amministrazioni invitate, la partecipazione del proponente il progetto, lo svolgimento e la conclusione dei lavori della conferenza. Si precisa comunque che in forza della normativa edilizia il provvedimento di conclusione della conferenza di servizio non definisce il procedimento edilizio. * 9

Spettano allo Sportello unico per l'edilizia tutti gli incumbenti inerenti la conferenza di servizi: indicazione, convocazione, comunicazioni, trasmissione del progetto, verbalizzazione.

Conferenza di servizi in caso di interventi edilizi su beni culturali

Sono acquisibili mediante conferenza di servizi, ove non prodotti dall'interessato *10, gli atti di assenso della Soprintendenza per gli interventi edilizi, pubblici e privati, incidenti su beni culturali, vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004).* 10 bis

L'assenso della Soprintendenza è espresso in conferenza di servizi con dichiarazione motivata che, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'intervento, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione in argomento. Solo dopo la conclusione della conferenza di servizi potrà essere rilasciato il permesso di costruire * 10 ter .

Qualora per eseguire l'intervento edilizio si faccia ricorso alla denuncia d'inizio attività, l'interessato, deve, all'atto della denuncia, trasmettere al Comune l'autorizzazione conseguita corredata dal progetto. Se non allegata, lo sportello unico per l'edilizia deve convocare la conferenza di servizi.

Conferenza di servizi in caso di interventi edilizi su beni paesaggistici la cui tutela non compete al Comune

Sono acquisibili mediante conferenza di servizi, ove non prodotti dall'interessato *11, i pareri dell'Ente, preposto alla tutela, sugli interventi edilizi, pubblici e privati, incidenti su beni paesaggistici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004).

L'assenso della dell'Ente è espresso in conferenza di servizi con dichiarazione motivata che, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'intervento, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione in argomento. Solo dopo la conclusione della conferenza di servizi potrà essere rilasciato il permesso di costruire. * 11 bis

Conferenza di servizi in caso di interventi edilizi su beni paesaggistici la cui tutela compete al Comune

Sono acquisibili mediante conferenza di servizi i pareri della Soprintendenza per gli interventi edilizi, pubblici e privati, incidenti su beni paesaggistici, vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004).

Si tratta di pareri obbligatori e vincolanti preordinati al rilascio, o al diniego, dell'autorizzazione paesaggistica, atto distinto e presupposto rispetto al permesso di costruire e alla denuncia d'inizio attività.

In caso di mancata acquisizione del parere della Soprintendenza * 12, entro i termini previsti, il Dirigente del settore competente al rilascio del provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o diniego) ha la facoltà di fare ricorso alla conferenza dei servizi, alla quale il Soprintendente parteciperà o farà pervenire parere scritto. Si considera acquisito l'assenso qualora il Soprintendente o suo delegato, all'esito dei lavori della conferenza non abbia espresso definitivamente la propria volontà.

In caso d'indizione della conferenza di servizi, solo dopo la sua conclusione potrà essere adottato il provvedimento finale:rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica. * 12 bis

Solo dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciato il permesso di costruire * 12 ter

Conferenza di servizi in caso di interventi edilizi su beni culturali e paesaggistici

Sono acquisibili mediante conferenza di servizi tutti i provvedimenti di competenza della Soprintendenza nei procedimenti relativi ad interventi edilizi, pubblici e privati, incidenti su beni culturali sottoposti anche ad autorizzazione paesaggistica. Pertanto il Soprintendente si esprimerà in via definitiva, in sede di conferenza di servizi ove convocata, in ordine sia agli atti di assenso che in ordine al parere obbligatorio e vincolante preordinato al rilascio, o al diniego, dell'autorizzazione paesaggistica.

Parere Arpa, l'autocertificazione e il silenzio assenso

Il parere dell'ARPA è necessario per gli interventi edilizi soggetti a valutazione previsionale di clima ed impatto acustico. Per gli edifici adibiti a civile abitazione è prevista la sostituzione della relazione acustica con autocertificazione di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica. * 13

Ove risulti necessaria l'acquisizione di parere, perché non autocertificato o non autocertificabile, il Comune, ricevuta la domanda di pdc, trasmetterà entro 5 giorni, in via telematica o informatica, all'ARPA, per l'espressione di parere, il progetto ed i documenti necessari per la valutazione previsionale di clima ed impatto acustico. L'ARPA rilascerà il parere entro 30 giorni dal ricevimento inviandolo allo Sportello unico per l'edilizia in via telematica o informatica. Il termine potrà essere interrotto una sola volta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, per acquisire documenti che integrino o completino la documentazione presentata. Il predetto termine riprenderà a decorrere, per intero, dal ricevimento della integrazione. Il mancato rilascio del parere entro il termine è inteso come insussistenza di impedimenti. In tal caso il procedimento è da intendersi concluso favorevolmente * 14

Anche in questo caso per le modalità di visualizzazione del progetto, una volta completato l'adeguamento del portale per la presentazione delle pratiche, previsto nei primi mesi del 2012, verrà consentito l'accesso, previa autenticazione, alle pratiche per l'acquisizione di parere.

Parere della Commissione edilizia.

E' previsto che il responsabile del procedimento, con l'ausilio dello sportello unico per l'edilizia, acquisisca entro il termine istruttorio * 15 il parere consultivo della Commissione edilizia e, nello stesso lasso temporale, formuli la proposta di provvedimento.

L'indicazione del termine unico e la mancanza di regole procedurali per raccordare l'operato della Commissione e quello del responsabile del procedimento impongono una suddivisione in tre parti del lasso temporale.

Entro la metà del termine complessivo, il responsabile del procedimento, dopo un primo vaglio della pratica, l'acquisizione dei pareri interni, l'eventuale richiesta d'integrazioni, chiederà il parere della Commissione fornendole una pratica pressoché completa sotto il profilo istruttorio. Nei successivi 15 giorni la Commissione esprimerà il parere. Il responsabile del procedimento disporrà quindi di almeno 15 giorni per valutare il parere, chiedere eventuali chiarimenti all'organo consultivo e formulare la proposta finale. Il responsabile del procedimento, qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, in caso di condivisione potrà richiederle, illustrandone le ragioni. Tale richiesta sospenderà il procedimento.

Se la Commissione rimarrà inerte il responsabile del procedimento formulerà la proposta finale prescindendo dal parere.

Parere della Commissione Paesaggio.

Nel procedimento ordinario per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, è previsto che il responsabile del procedimento acquisisca entro il termine istruttorio * 16 il parere consultivo della Commissione Paesaggio e, nello stesso lasso temporale, trasmetta alla Soprintendenza, per l'espressione di parere obbligatorio e vincolante, la documentazione presentata dall'interessato accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa.

L'indicazione del termine unico e la mancanza di regole procedurali per raccordare l'operato della Commissione e quello del responsabile del procedimento impongono una suddivisione in tre parti del lasso temporale assegnato.

Entro 15 giorni dei 40 complessivi, il responsabile del procedimento, dopo un primo vaglio della pratica, l'eventuale l'acquisizione di pareri e d'integrazioni documentali, chiederà il parere della Commissione, fornendole una pratica pressoché completa sotto il profilo istruttorio. Nei successivi 15 giorni la Commissione esprimerà il parere. Il responsabile del procedimento disporrà quindi di almeno 10 giorni per trasmettere alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato accompagnandola dalla relazione tecnica illustrativa, oppure per richiedere all'interessato adeguamenti qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario. Le richieste di integrazioni documentali e di modifiche progettuali sospenderanno il procedimento.

Nel procedimento semplificato per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, il termine istruttorio è più ridotto rispetto al procedimento ordinario * 17, ma in ogni caso suddivisibile in tre parti per le medesime ragioni.

Entro 15 giorni dei 30 complessivi, il responsabile del procedimento, dopo un primo vaglio della pratica, l'eventuale l'acquisizione di pareri e integrazioni documentali, chiederà il parere della Commissione, fornendole una pratica pressoché completa sotto il profilo istruttorio. Nei successivi 10 giorni la Commissione esprimerà il parere. Il responsabile del procedimento disporrà quindi di 5 giorni per trasmettere alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato accompagnandola dalla relazione tecnica illustrativa, oppure per richiedere all'interessato adeguamenti qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario. Le richieste di integrazioni documentali e di modifiche progettuali sospenderanno il procedimento.

NOTE

* 1 - forme di liberalizzazione dell'attività edilizia: comunicazione d'inizio attività (CIA), comunicazione d'inizio attività asseverata e segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

*2 - Il permesso di costruire e la denuncia d'inizio attività consentono l'esecuzione dei seguenti interventi :

- a) Ristrutturazione con modifiche che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino anche una sola delle seguenti modifiche: aumento unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, mutamenti delle destinazioni d'uso nella zona A.
- b) Ristrutturazione urbanistica.
- c) Ampliamenti/Nuove costruzioni.
- d) Interventi finalizzati a realizzare luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali.
- e)** Interventi edificatori in zona agricola relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati.
- f) Recupero di sottotetti a fini abitativi comportanti modifica della sagoma esistente.

- l) Sostituzione, all'interno dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei.

*3 - L'autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta per gli interventi che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, vincolati in base al D.Lgs 42/04 così come modificato ed integrato .

*4 - il termine è di 60 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda

*5 - Il parere dei vigili del fuoco è necessario solo se prescritto dalla normativa antincendio per l'intervento progettato (DM dell'Intero 16/2/1982 e s.m.i.). Il Comando VV.F., a seguito della richiesta del privato o dello sportello unico per l'edilizia, inviata in via telematica o informatica, esamina il progetto e si pronuncia sulla conformità alle norme antincendio entro 45 giorni dalla presentazione salvo il caso di situazioni complesse, in cui il termine può essere differito al novantesimo giorno, previa comunicazione all'interessato. In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il comando può richiedere, per una sola volta, la necessaria documentazione integrativa interrompendo i predetti termini che riprendono a decorrere dal ricevimento della integrazione. Ove il Comando non si esprima nei tempi prescritti, il progetto si intende respinto (silenzio-rifiuto), con facoltà del soggetto interessato di ricorrere al giudice amministrativo per far dichiarare l'illegittimità del comportamento omissivo. Il comando può comunque provvedere successivamente alla scadenza dei suddetti termini.

+ 6 – DPR 380/2001 novellato dalla Legge 106/2011.

* 6 bis – stralcio del testo del protocollo con Asl.

* 7- Lo Sportello unico per l'edilizia deve convocare, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda di PdC, una conferenza di servizi qualora, avendo formalmente richiesto pareri o atti di assenso, comunque denominati, non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione competente.

Nel novero degli atti d'assenso acquisibili mediante conferenza di servizi rientrano a titolo esemplificativo:

- a) le autorizzazioni e certificazioni regionali, per le costruzioni in zone sismiche;
- b)** l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari;
- c) gli atti di assenso della Soprintendenza per gli interventi edilizi su beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004);
- d) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali

* 8 - Termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione competente.

* 8 bis – art 14 c.2° della Legge 241/1990 s.m.i.

* 9 - E' previsto che il provvedimento finale debba essere adottato entro **15** giorni dall'esito della conferenza di servizi (art 36 c. 7° della LR 12/2005, art 5 c. 2° lett. a 3 della Legge 106/2011). Decorso inutilmente il termine di **30** giorni sulla domanda di PdC si intende formato il silenzio assenso (L 106/2011). In caso siano riscontrati elementi ostativi al rilascio, comunicati ai sensi dell'art 10-bis della L. 241/90, il provvedimento di diniego deve essere adottato entro 40 giorni dall'esito della conferenza di servizi.

* 10 – DPR 380/2001 novellato dalla L. 106/2011

* 10 bis- Secondo la procedura ordinaria la Soprintendenza è tenuta a completare l'istruttoria entro 120 giorni dalla richiesta dell'interessato, rilasciando l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, anche eventualmente corredata da prescrizioni, oppure esprimendo un motivato diniego, accompagnato da indicazioni per l'eventuale rielaborazione dell'istanza. In caso di richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, il termine di 120 giorni è sospeso sino al loro ricevimento, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

Non si forma in alcun modo il silenzio assenso. Decorso il termine stabilito, il richiedente può diffidare la Soprintendenza a provvedere. Se la Soprintendenza non provvede entro 30 giorni, il richiedente può agire rivolgendosi alla magistratura amministrativa per avere diritto ad una pronuncia da parte della Soprintendenza.

* 10 ter – il termine per l'adozione del PdC è di 15 giorni dall'esito favorevole della conferenza (art 36 C. 7° della LR 12/2005) . In caso, esito non favorevole della conferenza decorsi 30 giorni si intende formato il silenzio rifiuto sulla richiesta di PdC. –(art. 20 del DPR 380/2001 novellato dalla L. 106/2011).

* 11 – DPR 380/2001 novellato dalla L. 106/2011

* 11 bis – Il termine per l'adozione del PdC è di 15 giorni dall'esito favorevole della conferenza (art 36 C. 7° della LR 12/2005) . In caso di esito non favorevole decorsi i 30 giorni dall'esito della conferenza si intende formato il silenzio rifiuto sulla richiesta di PdC. –(art. 20 del DPR 380/2001 novellato dalla L. 106/2011).

* 12 - Secondo la procedura ordinaria per il rilascio di autorizzazione paesaggistica il competente ufficio comunale provvede, entro 40 giorni dalla richiesta di autorizzazione, a verificare la documentazione, ad acquisire il parere della commissione per il paesaggio e predisporre una proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione da inviare al Soprintendente. Il Soprintendente entro 45 giorni deve emanare il parere vincolante. Scaduto tale termine senza l'emissione di parere, il Dirigente del settore competente al rilascio del provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o diniego) può fare ricorso alla conferenza dei servizi, che deve essere indetta e conclusa entro il termine perentorio di 15 giorni .

Nel caso di mancata indizione della conferenza il Dirigente competente al rilascio del provvedimento finale deve provvedere comunque entro il termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, senza attendere oltre il parere della Soprintendenza.

* 12 bis – Il provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o diniego) deve essere adottato entro 20 giorni dall'esito della conferenza di servizi.

* 12 ter —il termine per l'adozione del PdC è di 15 giorni dall'esito favorevole della conferenza (art 36 C. 7° della LR 12/2005) . In caso di diniego di autorizzazione paesaggistica, decorsi i 30 giorni dal diniego si intende formato il silenzio rifiuto sulla richiesta di PdC. —(art. 20 del DPR 380/2001 novellato dalla L. 106/2011).

* 13 – Previsione introdotta dall'art. 5, comma 5, del DL n° 70 del 2011.

* 14 – stralcio del testo del protocollo con ARPA.

* 15 – Termine di 60 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda di permesso di costruire.

* 16 – Termine di 40 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica.

* 17 - Termine è ridotto a 30 giorni.